

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2934

**Costituzione dello strumento di ingegneria finanziaria. Fondo Microcredito d'Impresa della Regione Puglia - Approvazione dello schema di Accordo di Finanziamento redatto ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo SpA.**

Gli Assessori al Welfare Elena Gentile, alla Formazione Professionale Alba Sasso e alle Politiche Giovanili Nicola Fratoianni, sulla base dell'istruttoria espletata dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo economico, Lavoro e Innovazione e dall'Autorità di Gestione (AdG) del P.O. Puglia FSE 2007/2013, riferiscono:

1. Il Regolamento CE n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e ss.mm.ii, all'articolo 11, c.1, include, tra le possibili forme di intervento del FSE, il microcredito;
2. I Regolamenti CE n. 1083/2006 e 1828/2006 e ss.mm.ii che disciplinano il funzionamento degli strumenti di ingegneria finanziaria;
3. la Commissione europea ha fornito alcune note orientative tecniche e linee guida in materia di strumenti di ingegneria finanziaria nella nota COCOF/07/0018/01-EN "Note of the Commission services on Financial Engineering in the 2007-13 programming period" (Final version of 16/07/2007), nella nota COCOF 08/0002/03-EN "Guidance Note on Financial Engineering" (Final version of 22/12/2008) e nella nota COCOF/10/0014/04-EN "Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006" (Final version 21/02/2011), nonché nella Nota prot n. 5563 del 3.07.2009, in risposta ai quesiti sollevati dal MISE con nota n. 5213 del 31.03.2009, relativa al finanziamento di fondi di garanzia mediante il Fondo FESR;
4. Con nota n. AOO 137/07/06/2011/0016981, l'Autorità di Gestione del FSE del PO Puglia FSE 2007-2013 ha attivato una procedura

scritta, a norma dell'articolo 5 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del programma, finalizzata ad introdurre nel medesimo, all'interno della sezione "Sinergie con altri Fondi e strumenti finanziari" dell'Asse II ("Occupabilità"), la possibilità di utilizzare gli strumenti di ingegneria finanziaria, in accordo con quanto disposto dall'art. 44 del Reg. (CE) n. 1083/2006, così come modificato dal Reg. (CE) n. 284/2009, e dall'art. 11 del Reg. (CE) n.1081/2006, con l'obiettivo di incrementare l'efficacia e l'efficienza degli interventi, attraverso l'attivazione di un Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia per favorire l'accesso al credito da parte di soggetti in possesso di una buona idea di investimento o di microimprese normalmente considerate "non bancabili" in quanto prive delle garanzie necessarie;

5. La richiamata procedura si è conclusa positivamente, giusta comunicazione della Regione Puglia - Autorità di Gestione del PO FSE Puglia 2007-2013 AOO\_137/12/07 / 2011/0021161;
6. In tale ambito si intende istituire lo strumento di ingegneria finanziaria ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, nella forma del Fondo di Microcredito d'impresa della Puglia;
7. Si stabilisce di assegnare al Fondo Microcredito d'impresa della Puglia una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 30.000.000,00;
8. Puglia Sviluppo è una società per azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico azionista Regione Puglia; la società ha lo scopo esclusivo di concorrere, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi del socio unico Regione Puglia, allo sviluppo economico e sociale del territorio per conto e su richiesta della Regione attraverso la realizzazione di attività di interesse generale;
9. La Regione Puglia esercita sulla società un controllo di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui propri servizi;
10. Per le ragioni suesposte, la società, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, si configura quale organismo in house alla Regione Puglia;

11. Puglia Sviluppo SpA in data 21 ottobre 2011 ha presentato istanza per l'iscrizione nell'elenco generale ex art. 106 D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), propedeutica anche alla successiva iscrizione nell'albo unico, al fine di poter esercitare le attività di concessione di finanziamenti nella forma di microcredito e mutui chirografari e nella forma di garanzie, secondo la disciplina del DM 17 febbraio 2009, n. 29;
12. Per le ragioni suesposte, si intende affidare alla società Puglia Sviluppo SpA la gestione del Fondo di Microcredito d'impresa della Puglia;
13. Al fine di disciplinare la gestione del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia, è stato predisposto lo schema di Accordo di finanziamento corredato dall'Allegato 1 "Direttive di Attuazione", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
14. Lo schema di Accordo di Finanziamento è conforme all'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione e disciplina:
  - i) la finalità del finanziamento;
  - ii) gli obblighi di Puglia Sviluppo, relativi alle procedure di selezione dell'Istituto tesoriere, al rispetto dei Regolamenti Comunitari in materia di strumenti di ingegneria finanziaria, al supporto per le attività di reporting, monitoraggio e controllo dell'Autorità di Gestione;
  - iii) le modalità di copertura dei costi sostenuti da Puglia Sviluppo per la gestione dello strumento, nei limiti dell'art. 43, par. 4 del Reg. (CE) n. 1828/2006;
  - iv) Le modalità di utilizzo degli interessi attivi maturati sulla dotazione dei Fondi, di assorbimento delle perdite, di restituzione del capitale;
  - v) La durata dell'Accordo, fissata fino al 31/12/2021.
15. Puglia Sviluppo sarà tenuta ad individuare un Istituto di Credito operante all'interno dei Paesi dell'Unione europea, da selezionare in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, presso il quale aprire un conto corrente bancario intestato a Puglia Sviluppo SpA, denominato "Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia" costituito come patrimonio

separato, dedicato alla gestione dello strumento di ingegneria finanziaria;

16. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste al paragrafo 10, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 8, comma 7, della vigente convenzione per il servizio di tesoreria della Regione Puglia (rep. N. 11733) ove si prevede che la Giunta possa chiedere all'Istituto di credito "Banco di Napoli S.p.a.", nella sua qualità di "Capogruppo e mandataria" del R.T.I. affidatario del servizio di Tesoreria della Regione, l'assunzione del servizio di tesoreria per le aziende dipendenti dalla Regione, la dotazione del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia potrà essere depositata dalla Regione Puglia, successivamente alla firma dell'Accordo di Finanziamento, sul conto corrente bancario intestato a Puglia Sviluppo SpA, denominato "Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia", costituito come patrimonio separato.

#### **Copertura finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi**

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita dalle seguenti risorse:

- euro 30.000.000,00 con imputazione ai capitoli 1152500 (90%) e 1152510 (10%); Si dichiara che si tratta di spesa in favore di società in house regionale.

Gli Assessori al Welfare Elena Gentile, alla Formazione Professionale Alba Sasso e alle Politiche Giovanili Nicola Fratoianni, propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) ed f), della L.R. n. 7/1997.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione degli Assessori al Welfare Elena Gentile, alla Formazione Professionale Alba Sasso e alle Politiche Giovanili Nicola Fratoianni;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore dell'Area Poli-

tiche per lo Sviluppo economico, Lavoro e Innovazione Davide Pellegrino.

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

*DELIBERA*

1. di approvare la relazione degli Assessori al Welfare Elena Gentile, alla Formazione Professionale Alba Sasso e alle Politiche Giovanili Nicola Fratoianni;
2. di istituire lo strumento di ingegneria finanziaria ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, nella forma del Fondo di Microcredito d'impresa della Puglia, affidandone la gestione alla società Puglia Sviluppo SpA;
3. di assegnare al Fondo Microcredito d'impresa della Puglia una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 30.000.000,00;
4. di approvare lo schema dell'Accordo di Finanziamento, corredato dell'Allegato 1) "Direttive di Attuazione", mediante il quale è disciplinata la gestione ed il funzionamento del Fondo Microcredito d'impresa della Puglia;
5. di autorizzare l'A.d.G. di concerto con il Servizio Politiche Attive per il Lavoro ad effettuare i conseguenti impegni e spese, come riportato

nella sezione Adempimenti Contabili, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento;

6. di delegare il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo economico, Lavoro e Innovazione alla sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento;
7. di chiedere, ai sensi dell'art. 8, comma 7, della vigente convenzione per il servizio di tesoreria della Regione Puglia stipulata in data 23 giugno 2010, n. rep. 11733, all'Istituto di credito "Banco di Napoli S.p.a." nella sua qualità di "Capogruppo e mandataria" del R.T.I. affidatario del servizio di Tesoreria della Regione, l'assunzione del servizio di tesoreria dei Fondi affidati in gestione a Puglia Sviluppo, mediante apertura di un conto corrente bancario intestato a Puglia Sviluppo SpA, denominato "Fondo Microcredito d'impresa della Puglia";
8. di dare mandato al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria ad inoltrare la presente deliberazione al Tesoriere della Regione Puglia;
9. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**ACCORDO DI FINANZIAMENTO**

redatto ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione

Tra

.....

e

.....

**Premesso che**

- Il Regolamento CE n. 1081/2006 relativo al Fondo europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, all'articolo 11, c.1, include, tra le possibili forme di intervento del FSE, il microcredito;
- i Regolamenti CE n. 1083/2006 e 1828/2006 disciplinano il funzionamento degli strumenti di ingegneria finanziaria;
- la Commissione europea ha fornito alcune note orientative tecniche e linee guida in materia di strumenti di ingegneria finanziaria nella nota COCOF/07/0018/01-EN "Note of the Commission services on Financial Engineering in the 2007-13 programming period" (Final version of 16/07/2007), nella nota COCOF 08/0002/03-EN "Guidance Note on Financial Engineering" (Final version of 22/12/2008) e nella nota COCOF/10/0014/04-EN "Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Artiche 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006" (Final version 21/02/2011), nonché nella Nota prot n. 5563 del 3.07.2009, in risposta ai quesiti sollevati dal MISE con nota n. 5213 del 31.03.2009, relativa al finanziamento di fondi di garanzia mediante il Fondo FESR;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 all'articolo 2, comma 3, stabilisce che: "Fatta salva la previsione di cui al comma 2, le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 44 e 78, paragrafo 6, del regolamento generale, e agli articoli da 43 a 46 del regolamento (CE) n. 1828/2006";
- Il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 disciplina l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, per gli aiuti di importanza minore (*de minimis*);
- Con nota n. AOO 137/07/06/2011/0016981, l'Autorità di Gestione del FSE del PO Puglia FSE 2007-2013 ha attivato una procedura scritta, a norma dell'articolo 5 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del programma, finalizzata ad introdurre nel medesimo, all'interno della sezione "Sinergie con altri Fondi e strumenti finanziari" dell'Asse 2 ("Occupabilità"), la possibilità di utilizzare gli strumenti di ingegneria finanziaria, con l'obiettivo di incrementare l'efficacia e l'efficienza degli interventi;
- La richiamata procedura si è conclusa positivamente, giusta comunicazione della Regione Puglia - Autorità di Gestione del PO FSE Puglia 2007-2013 AOO\_137/12/07/2011/0021161;
- Puglia Sviluppo è una società per azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico azionista Regione Puglia; la

società ha lo scopo esclusivo di concorrere, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi del socio unico Regione Puglia, allo sviluppo economico e sociale del territorio per conto e su richiesta della Regione attraverso la realizzazione di attività di interesse generale;

- La Regione Puglia esercita sulla società un controllo di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui propri servizi;
- Per le ragioni suesposte, la società, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, si configura quale organismo *in house* alla Regione Puglia;
- il 4 settembre 2010 è stato pubblicato il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, attuativo della direttiva comunitaria n. 48/2008, che riforma la disciplina del credito al consumo. Il decreto prevede l'istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma e ne affida la tenuta alla Banca d'Italia. Le disposizioni transitorie disciplinate dall'art. 10 del D.Lgs. 141/2010, modificato con l'emanazione del D.Lgs. 14 dicembre 2010 n. 218, prevedono che fino a 12 mesi successivi all'emanazione delle disposizioni attuative e degli adempimenti previsti da parte delle Autorità competenti, da effettuarsi al più tardi entro il 31 dicembre 2011, la Banca d'Italia continui a tenere l'elenco generale (ex art. 106 TUB), l'elenco speciale (ex art. 107 TUB) e le sezioni separate previste dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010. Fino al completamento degli adempimenti sopra indicati da emanarsi al più tardi entro il 31 dicembre 2011, possono essere iscritti nuovi soggetti.
- Puglia Sviluppo SpA in data 21 ottobre 2011 ha presentato istanza per l'iscrizione nell'elenco generale ex art. 106 D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), propedeutica anche alla successiva iscrizione nell'albo unico di cui al precedente alinea, al fine di poter esercitare le attività di concessione di finanziamenti nella forma di microcredito e mutui chirografari e nella forma di garanzie, secondo la disciplina del DM 17 febbraio 2009, n. 29;

#### **Tutto ciò premesso**

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche ai fini della sua esatta interpretazione, tra le parti si conviene e stipula quanto segue.

#### **Articolo 1 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Accordo valgono le definizioni di seguito riportate:
  - "Fondo di Microcredito": si intende il "Fondo di microcredito d'impresa - PO FSE Puglia 2007-2013.
  - "Direttive di attuazione del Fondo di Microcredito": le Direttive allegate al presente Accordo sub 1);
  - "Parti": Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A.

#### **Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo**

1. Con il presente Accordo, concluso in conformità all'articolo 43 del Regolamento CE n. 1828/2006, la Regione Puglia concede, ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Accordo, a

- Puglia Sviluppo S.p.A., che a tal titolo accetta, un finanziamento dell'importo di euro 30.000.000,00 (trentamila milioni/00).
2. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste al successivo articolo 4, lett. a), tenuto conto dell'articolo 8, comma 7, della vigente convenzione per il servizio di tesoreria della Regione Puglia (rep. N. 11733) ove si prevede che la Giunta possa chiedere alla banca tesoriera l'assunzione del servizio di tesoreria per le aziende dipendenti dalla Regione, il suddetto importo sarà depositato dalla Regione Puglia, successivamente alla firma del presente Accordo, in unica soluzione sul conto corrente bancario intestato a Puglia Sviluppo SpA, denominato "Fondo di Microcredito", aperto presso la Banca tesoriera della Regione Puglia. La Regione Puglia potrà incrementare il Fondo di microcredito con ulteriori risorse;
  3. Le risorse trasferite dalla Regione Puglia per la costituzione del Fondo di microcredito rappresentano depositi vincolati per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo;
  4. In esito all'aggiudicazione definitiva della procedura di cui al successivo art. 4, lett. a), la Regione Puglia autorizza sin d'ora Puglia Sviluppo ad estinguere il conto intrattenuto con la banca tesoriera ai sensi del c. 2 ) che precede, nonché ad accreditare il saldo residuo sul conto corrente dedicato, individuato ai sensi della suddetta procedura di selezione.

### **Articolo 3 - Finalità del finanziamento**

1. Il finanziamento di cui al presente Accordo viene concesso dalla Regione Puglia a Puglia Sviluppo S.p.A. allo scopo di utilizzarlo per dare attuazione ad operazioni di microcredito in favore di microimprese, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003:
  - costituite da non più di 5 anni, con sede operativa in Puglia che non abbiano ottenuto, ovvero non abbiano in corso al momento della candidatura, ulteriori programmi agevolativi di investimento. Le imprese non devono essere state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione o di una scissione di ramo d'azienda, mentre le quote di partecipazione non devono essere detenute in maggioranza da altre imprese;
  - nuove iniziative economiche (start-up) promosse da persone svantaggiate, così come definite dal Regolamento (CE) 800/2006;
  - nuove iniziative economiche (Laboratori d'innovazione) che intendano valorizzare le idee, i saperi, le energie e i talenti mediante la creazione di un'attività imprenditoriale.
2. Puglia Sviluppo, in linea con il proprio oggetto sociale, si impegna a rispettare le predette finalità e le previsioni in proposito stabilite nei provvedimenti nazionali e comunitari richiamati nelle premesse.
3. A tale fine, Puglia Sviluppo S.p.A. accetta quanto previsto nelle Direttive di attuazione del Fondo allegato sub 1);
4. Puglia Sviluppo S.p.A., nell'ambito della gestione operativa del Fondo, applica le disposizioni rinvenienti dalla normativa applicabile agli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario, nonché nell'albo unico degli Intermediari Finanziari di cui al D.Lgs. 13 agosto 2010, n.141, con particolare riguardo alla normativa nazionale vigente ed ai provvedimenti e circolari della Banca d'Italia.

**Articolo 4 - Obblighi di Puglia Sviluppo S.p.A.**

1. Puglia Sviluppo S.p.A. è obbligata a:
  - a) individuare un Istituto di Credito operante all'interno dei Paesi dell'Unione europea, da selezionare in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, presso il quale aprire un Conto corrente bancario fruttifero, costituito come patrimonio separato, dedicato alla gestione del Fondo di microcredito, intestato a Puglia Sviluppo S.p.A. e denominato "Fondo di Microcredito";
  - b) entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, comunicare le coordinate bancarie del suddetto conto bancario alla Regione Puglia;
  - c) presentare alla Regione Puglia, entro tre mesi dalla stipula dell'Accordo di Finanziamento, un Piano delle Attività (Business Plan) relativo al Fondo;
  - d) rispettare le previsioni previste dalle Direttive di attuazione del Fondo allegato sub 1) ed a rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti;
  - e) rispettare le previsioni del Reg. CE n. 1083/2006 e del Reg. CE 1828/2006, con particolare riguardo alle seguenti disposizioni in materia di strumenti di ingegneria finanziaria: articolo 44 del Reg. CE n. 1083/2006, come modificato dal Reg. CE 284/2009; articolo 78, paragrafi 6 e 7, del Reg. CE 1083/2006; articolo 43 e 45 del Reg. CE n. 1828/2006, come modificato dal Reg. CE 846/2009;
  - f) rispettare le indicazioni della Commissione europea in materia di strumenti di ingegneria finanziaria contenute nelle seguenti note:
    - i) COCOF/07/0018/01-EN - "Note of the Commission services on Financial Engineering in the 2007-13 programming period" (Final version of 16/07/2007);
    - ii) COCOF 08/0002/03-EN - "Guidance Note on Financial Engineering" (Final version of 22/12/2008);
    - iii) COCOF/10/0014/04-EN "Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006" (Final version 21/02/2011);
  - g) impiegare le risorse del Fondo nel rispetto: degli obiettivi e finalità, dei criteri di ammissibilità e di selezione derivanti dal Regolamento (CE) n. 1081/2006 e dal PO Puglia FSE 2007-2013, nonché dalle disposizioni in materia di ammissibilità della spesa del Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 , n. 196;
  - h) garantire, secondo modalità e tempi indicati dalla Regione Puglia, la documentazione, le informazioni e i dati utili all'attività di reporting e controllo dell'Autorità di Gestione e, in particolare:
    - i) trasmettere annualmente alla Regione Puglia un rendiconto che assicuri il bilancio complessivo del Fondo (situazione contabile, rendicontazione delle disponibilità, impegni, proventi maturati, oneri a carico del Fondo ed eventuali insolvenze-perdite prodotte) aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
    - ii) trasmettere semestralmente alla Regione Puglia l'elenco delle pratiche deliberate con indicazione dei seguenti dati essenziali: importo del mutuo, dati dell'impresa finanziata (beneficiario finale); elenco delle rate insolute; perdite a carico del Fondo; elenco delle somme eventualmente recuperate; situazione delle disponibilità del Fondo;

- iii) trasmettere i dati relativi al monitoraggio finanziario e fisico con le modalità e le scadenze che saranno definite successivamente con disposizione dell'Autorità di Gestione del P.O. FSE Puglia 2007- 2013; in particolare, garantendo il reperimento degli indicatori finanziari, fisici, procedurali e le altre informazioni anagrafiche a livello di singolo progetto, utilizzando le modalità di rilevazione definite dall'Autorità di Gestione;
- iv) trasmettere i Rapporti per il Comitato di Sorveglianza del PO FSE Puglia 2007-2013;
- v) garantire i flussi informativi per il monitoraggio fisico e procedurale degli interventi finanziati e dei costi di gestione ammissibili connessi ai Fondi, secondo modalità tecniche ed operative indicate dall'Autorità di Gestione ed, in particolare, assicurare il corretto inserimento dei dati, in collaborazione con l'Autorità di Gestione, nel sistema informativo integrato di gestione e controllo della programmazione 2007-2013;
- i) garantire il supporto per la realizzazione delle attività di valutazione;
- j) effettuare i controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa dei beneficiari dei finanziamenti del Fondo a mezzo di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa al fine di accertare il completamento, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa;
- k) rispettare le disposizioni previste in materia di audit di cui all'art. 62 del Reg. CE 1083/2006 e agli artt. 16 e 19 del Reg. CE 1828/2006, impegnandosi in particolare:
  - i) a rendere disponibili i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari per la succitata pista di controllo;
  - ii) a fornire estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati della Commissione o loro rappresentanti;
- l) curare la gestione degli interventi finanziati ed il funzionamento dei flussi informativi e documentali con i beneficiari delle risorse:
  - richieste di documentazione amministrativa e tecnica relativa ai progetti finanziati;
  - convocazioni a riunioni e incontri dei soggetti responsabili dei progetti;
  - acquisizione delle informazioni necessarie per l'attribuzione e la gestione dell'eventuale Codice Unico di Progetto (CUP) per ciascun intervento finanziato;
  - custodia della documentazione progettuale in appositi "dossier di progetto";
- m) rispettare le norme sulla informazione e pubblicità in tutte le attività connesse alla gestione del Fondo, con particolare riguardo alle previsioni del "Piano di Comunicazione del PO FSE Puglia 2007-2013";
- n) fornire alle imprese beneficiarie le informazioni necessarie ai fini delle attività di informazione e pubblicità, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 6 e dall'art. 7, punto 2, lettera d) del Reg. CE 1828/2006.



- o) verificare la documentazione amministrativa e contabile presentata dai beneficiari delle operazioni finanziate con il Fondo;
- p) assicurare il rispetto degli obblighi inerenti la conservazione e disponibilità dei documenti, ai sensi dell'articolo 90 Reg. CE 1083/2006;
- q) organizzare, in collaborazione con la Regione Puglia, un sistema di gestione delle irregolarità, stabilendo le modalità di trasmissione delle informazioni in materia di irregolarità ai sensi degli articoli 28 e 29 del Reg. n. 1828/2006;
- r) garantire la massima diffusione degli Avvisi a valere sul Fondo, mediante pubblicazione sul BURP, il sito internet della Regione;
- s) avviare le procedure per la concessione dei finanziamenti nella forma del microcredito, al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - i) accettazione da parte della Regione Puglia del Piano delle Attività (Business Plan) relativo al Fondo, di cui alla lettera c) che precede;
  - ii) perfezionamento della procedura di iscrizione di Puglia Sviluppo nell'elenco generale ex art. 106 D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario).

#### **Articolo 5 - Verifiche e controlli della Regione Puglia**

1. La Regione Puglia garantisce lo svolgimento dei controlli ai sensi dell'articolo 13 del Reg. CE 1828/2006 e in linea con quanto riportato nel "Manuale dei controlli di primo livello del PO FSE Puglia 2007-2013" approvato con Determinazione dirigenziale n. .... dell'Autorità di Gestione.
2. Garantisce i controlli e le verifiche previste dalla normativa comunitaria e, in particolare, dall'articolo 57 del Reg. CE 1083/2006, da svolgersi successivamente alla realizzazione e al completamento del progetto.
3. La Regione Puglia effettua, con cadenza almeno annuale, i controlli su Puglia Sviluppo S.p.A. finalizzati a verificare l'esistenza della contabilità separata di cui all'articolo 12, il rispetto della Pista di Controllo e degli obblighi previsti nel presente Accordo.

#### **Articolo 6 - Utilizzo degli interessi**

1. Gli interessi generati incrementano il Fondo e sono utilizzati ai sensi dell'art. 78, paragrafo 7, comma 1 del Reg. CE n. 1083/2006.
2. Successivamente alla stipula del presente Accordo, verranno stabilite le modalità di rilevazione degli interessi, di capitalizzazione e di accreditamento al Fondo.

#### **Articolo 7 - Durata dell'Accordo ed ammissibilità delle spese**

1. L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2021. I finanziamenti in forma di microcredito a valere sul PO FSE Puglia 2007-2013 saranno erogati da Puglia Sviluppo S.p.A. fino al 31.12.2015, data ultima di ammissibilità della spesa dello stesso PO, salvo eventuali proroghe da parte della Commissione Europea.
2. La durata delle operazioni di microcredito erogate ai sensi del presente Accordo, non potrà essere successiva al 31.12.2021.

3. Ai sensi dell'art. 78, paragrafi 6 e 7, del Regolamento CE 1083/2006, alla chiusura del PO FSE Puglia 2007-2013 la spesa ammissibile corrisponde al totale di ogni pagamento per investimenti in ambito imprenditoriale versato dal Fondo e dai costi di gestione ammissibili.
4. Sono fatti salvi gli effetti successivi al termine di cui al comma 1, limitatamente alle operazioni in essere alla chiusura e fino all'estinzione delle stesse e/o delle attività di recupero di eventuali crediti in contenzioso che dovessero sorgere dalle predette operazioni.
5. Fino al termine del 31 dicembre 2015 non sarà possibile svincolare le somme impegnate. Eventuali proroghe dovranno essere espressamente pattuite per iscritto.
6. Le risorse restituite al Fondo in relazione ai piani di ammortamento delle operazioni di microcredito, sono immediatamente riutilizzabili da Puglia Sviluppo per le medesime finalità del Fondo, fino al 31/12/2015.

#### **Articolo 8 - Reimpiego delle risorse restituite al Fondo**

1. Le risorse restituite al Fondo a decorrere dal 1° gennaio 2016, in relazione ai piani di ammortamento delle operazioni di microcredito, sono riutilizzate dalla Regione Puglia, per il tramite di Puglia Sviluppo, per nuove operazioni di finanziamento a favore delle piccole e medie imprese, nelle modalità che saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, in linea con le previsioni dei Regolamenti CE 1083/2006 e 1828/2006.

#### **Articolo 9 - Assorbimento delle perdite**

1. Le parti espressamente convengono che le eventuali perdite conseguenti alle procedure di recupero coattivo, ovvero transattivo del credito, nonché le relative spese di gestione, sono addebitate al Fondo nei limiti della disponibilità dello stesso.
2. Puglia Sviluppo S.p.A. sarà obbligata a comunicare periodicamente l'entità delle perdite subite a norma del comma 1.

#### **Articolo 10 - Costi di gestione ammissibili**

1. I costi sostenuti da Puglia Sviluppo per la gestione del Fondo sono ammissibili nei limiti dell'articolo 43, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 1828/2006, come modificato con il Regolamento n. 846 del 1° settembre 2009.
2. Le parti concordano che Puglia Sviluppo S.p.A. ha diritto al rimborso dei costi sostenuti per la gestione del Fondo, da determinarsi secondo le modalità di rendicontazione che saranno concordate con l'Autorità di Gestione del PO FSE 2007-2013.
3. I costi sono prelevati dai fondi disponibili del Conto Bancario intestato al Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), previa approvazione del rendiconto da parte dell'Autorità di Gestione FSE ed accreditati su un Conto Bancario di Puglia Sviluppo S.p.A. relativo alle spese di funzionamento della società.

#### **Articolo 11 - Contabilità separata**

1. Puglia Sviluppo S.p.A. è obbligata a gestire le somme a disposizione rinvenienti dal finanziamento con contabilità separata.

**Articolo 12 - Restituzione del capitale**

1. Le risorse disponibili sul Fondo alla data del 31/12/2015, al netto del flusso delle risorse di ritorno cumulato fino al 31/12/2015, saranno rimborsate all'Autorità di Gestione in unica soluzione entro il 31/01/2016. Per risorse di ritorno si intendono gli interessi attivi (utilizzabili ai sensi dell'articolo 6 del presente Accordo) e le restituzioni correlate ai piani di ammortamento (utilizzabili ai sensi dell'articolo 7, c.6 del presente Accordo).
2. Le risorse disponibili di cui al c.1 che precede costituiscono spesa non ammissibile alla data di chiusura del P.O. FSE 2007-2013, ai sensi dell'art. 78, paragrafi 6 e 7, del Regolamento CE 1083/2006.

**Articolo 13 - Inadempimenti di Puglia Sviluppo S.p.A. e clausola risolutiva**

1. La Regione Puglia, in caso di gravi inadempimenti di Puglia Sviluppo S.p.A. agli obblighi previsti al precedente articolo 4 in merito al rispetto delle finalità del finanziamento, si riserva il diritto di chiedere la risoluzione del presente Accordo;
2. Il presente Accordo di finanziamento si risolverà di diritto e, quindi, perderà automaticamente efficacia qualora venisse meno anche uno solo dei seguenti presupposti, attualmente sussistenti, legittimanti l'affidamento diretto, cosiddetto "in house", di prestazioni a Puglia Sviluppo S.p.A., oggetto del presente Atto:
  - i) partecipazione totalitaria della Regione Puglia al capitale sociale di Puglia Sviluppo S.p.A.;
  - ii) esercizio di attività, da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., esclusivamente con la Regione Puglia, fatte salve le attività esercitate in favore della Invitalia SpA, in attuazione dell'articolo 28, comma 1, D.L. 248/2007;
  - iii) esercizio, da parte della Regione Puglia, di un controllo sulle attività di Puglia Sviluppo S.p.A., analogo a quello esercitato dalla Regione sui propri servizi.

**Articolo 14 - Riservatezza**

1. Ai fini del presente Accordo, le Parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati e si impegnano reciprocamente ad osservare quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003 Testo Unico - Codice Privacy. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l'esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza ed ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari.
2. Le parti manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con il presente Accordo e su tutti i dati, relativi alla reciproca attività, di cui ciascuna parte venga a conoscenza anche occasionalmente. Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:
  - i) informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;

- ii) informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
- iii) informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
- iv) informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

#### **Articolo 15 - Controversie**

Ogni controversia relativa all'interpretazione, validità o efficacia del presente atto sarà deferita a un collegio arbitrale composto da tre membri così nominati: ciascuna parte nominerà il proprio arbitro e il terzo, con funzioni di Presidente, verrà designato di comune accordo dai primi due: in caso di mancato accordo il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente della Regione.

#### **Articolo 16 - Modifiche e integrazioni**

1. Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica delle norme comunitarie che regolano i Fondi Strutturali o di leggi, regolamenti e atti amministrativi della Regione.
2. La Regione Puglia si riserva il diritto di modificare successivamente alla stipula del presente Accordo le Direttive di attuazione del Fondo allegato sub 1), senza che questo comporti la necessità di modificare il presente Accordo. Puglia Sviluppo S.p.A. riconosce tale diritto alla Regione Puglia.

#### **Articolo 17 - Comunicazioni**

1. Qualsiasi notifica o comunicazione inviata da una delle Parti all'altra Parte deve essere effettuata a mezzo e-mail, eventualmente seguita da comunicazioni a mezzo posta o a mezzo fax ai seguenti indirizzi:

Per la Regione Puglia:

.....

Per Puglia Sviluppo S.p.A.:

.....

2. Ognuna delle Parti è tenuta a comunicare all'altra Parte per iscritto e senza ritardo qualsiasi cambiamento relativo all'indirizzo sopra indicato.

#### **Articolo 18 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

#### **Articolo 19 - Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Accordo, si rinvia espressamente all'applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni del codice civile e della vigente normativa in materia.



**Regione Puglia**

**pugliasviluppo**

Puglia Sviluppo SpA  
Azionista Unico  
Regione Puglia

“Investiamo nel vostro futuro”



Fondo Sociale Europeo

**DIRETTIVE DI ATTUAZIONE DEL  
FONDO  
MICROCREDITO D'IMPRESA DELLA PUGLIA**

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e finalità .....	
Articolo 2 - Soggetti beneficiari .....	
Articolo 3 - Definizioni .....	
Articolo 4 - Applicazione .....	
Articolo 5 - Localizzazione .....	
Articolo 6 - Misure agevolabili .....	
Articolo 7 - Intensità d'aiuto .....	
Articolo 8 - Spese ammissibili .....	
Articolo 9 - Spese non ammissibili .....	
Articolo 10 - Modalità di ammissione al finanziamento del Fondo .....	
Articolo 11 - Assistenza tecnica ai beneficiari .....	
Articolo 12 - Modifiche e variazioni .....	
Articolo 13 - Rendicontazione e riconoscimento delle spese.....	
Articolo 14 - Incasso del finanziamento .....	
Articolo 15 - Revoche.....	
Articolo 16 - Modalità di controllo e monitoraggio .....	
Articolo 17 - Cumulo.....	

## Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Un ostacolo significativo allo sviluppo economico della regione è costituito dalla difficoltà di accesso al credito manifestata dalle Microimprese pugliesi che si trovano nella necessità di fronteggiare, più delle imprese di maggiori dimensioni, una progressiva riduzione delle opportunità creditizie.
2. Le imprese di nuova o di recente costituzione incontrano, in assenza di garanzie, ancor maggiori difficoltà non disponendo di dati storici di performance, divenuti in tempi di crisi particolarmente decisivi nelle valutazioni di bancabilità.
3. Sul territorio regionale è molto elevata la domanda di accesso a crediti di piccola entità, soprattutto da parte di soggetti di piccola dimensione.
4. Negli ultimi anni gli aiuti alla creazione di nuove microimprese da parte di giovani o di soggetti appartenenti ad alcune categorie svantaggiate hanno rappresentato una diffusa alternativa alla carenza di posti di lavoro; tuttavia, dette realtà imprenditoriali di piccolissime dimensioni, cresciute nel numero, necessitano per consolidarsi e irrobustirsi sui mercati di misure che agevolino l'accesso al credito.
5. Un'efficace politica di sostegno per l'accesso a crediti di piccola entità contribuisce a promuovere un nuovo modello di sviluppo socio-economico regionale ad alta intensità di capitale umano e basso impatto ambientale, premiando l'attivazione della popolazione femminile, delle classi giovanili e favorendo l'inserimento di soggetti svantaggiati. Tale politica, inoltre, potrà supportare l'autoimprenditorialità e la conversione innovativa e sostenibile di attività tradizionali, puntando sul capitale umano quale principale fattore produttivo.
6. Con le presenti direttive, si intende disciplinare il funzionamento del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia (di seguito Fondo) per favorire l'accesso al credito da parte di soggetti in possesso di una buona idea di investimento o di microimprese normalmente considerate "non bancabili" in quanto prive delle garanzie necessarie.

## Articolo 2 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia sono le microimprese (così come classificate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003):
  - non costituite al momento della presentazione dell'istanza di finanziamento (**di seguito Startup**), partecipate da soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, che intendano avviare, sul territorio della regione Puglia, un'iniziativa imprenditoriale nella forma della microimpresa impiegando un finanziamento concesso dal Fondo anche nei settori no profit e del privato sociale (che si dovranno iscrivere al Repertorio Economico Amministrativo presso la competente CCIAA);
  - rispondenti alla definizione di "nuove imprese"<sup>1</sup> - L. 180/2011 "Statuto delle imprese" - costituite da meno di cinque anni e attive da almeno sei mesi, (**di seguito Microimprese operative**) che intendano effettuare, impiegando un finanziamento concesso dal Fondo, nuovi investimenti in una sede operativa in Puglia e che presentino indicatori economici e patrimoniali tali da poter essere considerate imprese "non bancabili" così come specificato al successivo art. 3.

---

<sup>1</sup> LEGGE 11 novembre 2011 , n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" pubblicata sulla GU n. 265 del 14.11.2011.

2. Tutti i soggetti beneficiari, al più tardi, prima della data di concessione del finanziamento devono:
  - a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese ovvero, per le associazioni di professionisti, essere in possesso di iscrizione ai rispettivi albi professionali;
  - b) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti;
  - c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  - d) aver acceso un conto corrente bancario dedicato al progetto su cui verrà accreditato il finanziamento del Fondo per la realizzazione del programma di investimento e di spesa. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato.
3. Le microimprese operative, al più tardi, prima della data di concessione del finanziamento devono:
  - a) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione dell'istanza di finanziamento di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
  - b) aver restituito somme erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
  - c) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà<sup>2</sup>;
  - d) non essere in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali.
4. Le imprese beneficiarie, sino alla data di completa restituzione del finanziamento del Fondo, devono:
  - a) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
  - b) assicurare e mantenere assicurati, nella forma di "primo rischio assoluto", con primaria compagnia di assicurazione - con polizza vincolata in favore di Puglia Sviluppo S.p.A. - gli impianti, le attrezzature, i macchinari, ed ogni altro bene finanziato dal Fondo, contro il rischio incendio e rischi accessori per importi non inferiori al valore dei singoli beni, e contro il rischio per furto e rapina per un importo non inferiore al 50% del valore dei beni, fino a quando non sarà stato interamente rimborsato il finanziamento del Fondo.

### **Articolo 3 - Definizioni**

1. In applicazione delle presenti Direttive si applicano le seguenti definizioni:
  - a) Microimpresa: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di

---

<sup>2</sup> Pubblicati in GUCE C 244 del 1.10.2004.

Euro così come classificate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003<sup>3</sup>;

- b) Nuove imprese: le imprese che hanno meno di cinque anni di attività, le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non siano state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscano una creazione di ramo d'azienda<sup>4</sup>;
- c) Imprese attive: imprese che abbiano emesso la prima fattura attiva o abbiano percepito il primo corrispettivo almeno sei mesi prima della presentazione dell'istanza di accesso al finanziamento del Fondo;
- d) Imprese non bancabili: Imprese che soddisfino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
  - o non dispongono di liquidità per un importo superiore a € 50.000 (Voce IV Attivo dello Stato Patrimoniale);
  - o non dispongono di immobilizzazioni materiali per un valore superiore a € 200.000 (Voce IV Attivo dello Stato Patrimoniale);
  - o non generano un fatturato annuale superiore a € 120.000 (ovvero non presentano una media mensile di fatturato superiore ad € 10.000);
  - o non hanno beneficiato di altri finanziamenti esterni o mutui negli ultimi dodici mesi per un importo complessivo superiore a € 30.000;
- e) Persone appartenenti a categorie svantaggiate: donne, giovani, diversamente abili, migranti, ex detenuti, ex tossicodipendenti, soggetti a rischio di esclusione sociale, disoccupati di lunga durata (sei/dodici mesi), famiglie monoparentali che soddisfino uno o più dei criteri, tra quelli specificati dai Regolamenti (CE) N. 2204/2002 e N. 800/2008, individuati in specifici Avvisi pubblici per disciplinare l'accesso ai finanziamenti del Fondo. In nessun caso sono considerate persone appartenenti a categorie svantaggiate:
  - 1. i titolari di partita IVA che abbiano emesso fatture per un imponibile superiore a 24.000 Euro nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di finanziamento del Fondo;
  - 2. i titolari di ditte individuali e gli amministratori di imprese anche se inattive;
- f) Microcredito: finanziamento di ammontare non superiore a 25.000 Euro così come definito all'Art. 111, comma 1, del D. Lgs. 141/2010.

#### **Articolo 4 - Applicazione**

1. La gestione del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia è di competenza di Puglia Sviluppo S.p.A., in conformità con quanto previsto all'art. 6 del DPGR n. 886/2008.
2. Le funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica in itinere sul funzionamento del Fondo sono demandate ad un Comitato di coordinamento composto da quattro rappresentanti della Regione Puglia: Autorità di Gestione FSE, Autorità di Gestione FESR, Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione, il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro e il Dirigente del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale, e dal Direttore Generale di Puglia Sviluppo S.p.a.

<sup>3</sup> Racc. CE 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.

<sup>4</sup> LEGGE 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" pubblicata sulla GU n. 265 del 14.11.2011.



3. Il Fondo non opera nei seguenti settori:
- imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio<sup>2</sup>;
  - imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
  - imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato;
  - esportazione verso paesi terzi o Stati membri, o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
  - imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2003;
  - trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi limitatamente agli aiuti destinati all'acquisto di veicoli;
  - imprese attive nel settore della costruzione navale;
  - siderurgia, così come definito nell'allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento di cui alla comunicazione numero C(2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19.3.2002;
  - imprese attive nel settore delle fibre sintetiche.
4. Sono ammissibili ai finanziamenti del Fondo, in conformità con quanto previsto negli Avvisi pubblici per disciplinare l'accesso ai finanziamenti, le imprese appartenenti ai seguenti settori:
- Servizi al turismo;
  - Servizi sociali alla persona;
  - Tutela dell'ambiente;
  - ICT, Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione;
  - Risparmio energetico ed energie rinnovabili;
  - Servizi culturali;
  - Manifatturiero.
- Inoltre, limitatamente alle Startup, sono ammissibili ai finanziamenti del Fondo le imprese appartenenti al seguente settore.
- Commercio di prossimità.
5. Per le iniziative di cui al precedente comma 4 il codice ISTAT sarà attribuito comunque prima del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

### **Articolo 5 - Localizzazione**

1. I finanziamenti del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia possono essere concessi in favore di microimprese che intendano effettuare nuovi investimenti o spese presso una sede operativa localizzata nel territorio della regione Puglia.

### **Articolo 6 - Misure agevolabili**

1. Le microimprese operative e le Startup dovranno essere organizzate in una delle seguenti forme giuridiche:
  - a) ditta individuale;
  - b) società in nome collettivo;
  - c) società in accomandita semplice;
  - d) società cooperative;
  - e) associazioni tra professionisti.

2. Nell'atto costitutivo delle Startup dovrà essere inserita una specifica clausola, redatta in conformità con quanto previsto negli Avvisi pubblici per disciplinare l'accesso ai finanziamenti del Fondo, che preveda la non trasferibilità delle quote o dell'impresa, fino alla completa restituzione dei finanziamenti concessi dal Fondo, a soggetti che farebbero venir meno le condizioni di accesso alle agevolazioni.
3. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni sono tenute all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati fino alla completa restituzione dei finanziamenti concessi dal Fondo.

### **Articolo 7 - Intensità d'aiuto**

1. I finanziamenti erogati dal Fondo ai sensi del delle presenti Direttive si configurano come aiuto ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28/12/2006. Ai sensi di detto regolamento si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo ESL l'intero importo erogato.
2. I finanziamenti concessi dal Fondo saranno erogati ai destinatari sotto forma di mutui chirografari con le seguenti caratteristiche:
  - Importo minimo: 5.000 Euro
  - Importo massimo: 25.000 Euro
  - Durata massima: 60 mesi più eventuale periodo di preammortamento.
  - Tasso di interesse applicabile: fisso, pari al 70% del tasso di riferimento UE (Calcolato in ragione di quanto previsto nella Comunicazione della Commissione UE relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione n. 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19/01/2008).
  - Tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al Beneficiario un interesse di mora pari al tasso legale.
  - Rimborso: in rate costanti posticipate. È data la possibilità a tutte le imprese finanziate, in qualsiasi momento, di richiedere l'estinzione anticipata del finanziamento mediante il rimborso in unica soluzione della sola quota di capitale non rimborsata oltre agli interessi eventualmente maturati tra la data di pagamento dell'ultima rata e la data del rimborso.
  - Garanzie: al momento dell'istruttoria dell'istanza di finanziamento non saranno richieste garanzie reali, patrimoniali e finanziarie, fatta eccezione per le società cooperative a responsabilità limitata.
3. Alle imprese che si dimostrano virtuose nella restituzione del finanziamento possono essere riconosciute specifiche premialità di importo non superiore alla somma algebrica degli interessi dell'intero piano di ammortamento.

### **Articolo 8 - Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili le spese di investimento per:
  - a. opere murarie e assimilate;
  - b. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie;
  - c. immobilizzazioni immateriali;
  - d. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
  - e. trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze,

- connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- f. per le Startup le spese notarili per la costituzione dell'impresa.
2. Sono ammissibili le altre spese per:
- a. acquisto di materie prime, semilavorati, materiali di consumo e di scorte (ad esclusione delle imprese operanti nel settore del commercio di prossimità);
  - b. locazione di immobili o di affitto impianti/apparecchiature di produzione derivanti da contratti registrati;
  - c. Utenze: energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività corrisposte direttamente ai gestori;
  - d. costi salariali, a condizione che gli investimenti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto;
  - e. premi per polizze assicurative su beni materiali mobili o immobili di proprietà dell'impresa.

### **Articolo 9 - Spese non ammissibili**

1. Non sono, comunque, spese ammissibili:
- a. l'IVA che può essere recuperata, rimborsata o compensata in qualunque modo;
  - b. le spese per acquisto di immobili;
  - c. le spese per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli per il trasporto di persone fatta eccezione per gli automezzi di tipo commerciale dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
  - d. le spese per acquisto di servizi non espressamente indicate al precedente art.8;
  - e. gli interessi sui finanziamenti esterni;
  - f. le spese per leasing;
  - g. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
  - h. le tasse e spese amministrative;
  - i. gli ammortamenti.

### **Articolo 10 - Modalità di ammissione al finanziamento del Fondo**

1. La concessione dei finanziamenti è effettuata da Puglia Sviluppo S.p.A. società soggetta alla direzione e coordinamento della Regione Puglia.
2. Non possono presentare domanda di finanziamento imprese o associazioni professionali che abbiano istruttorie in corso ovvero che abbiano già ottenuto la concessione di finanziamenti dal Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia.
3. Non possono presentare domanda di finanziamento le imprese che abbiano in corso programmi di investimento agevolati con altri aiuti pubblici a qualsiasi titolo erogati.
4. L'istanza di finanziamento è preceduta dalla presentazione di una domanda preliminare redatta e inviata per via telematica secondo gli schemi e le modalità riportate in specifici Avvisi pubblici per disciplinare l'accesso ai finanziamenti del Fondo. La domanda preliminare non è una istanza di accesso al finanziamento del Fondo. Solo ove dalla verifica di esaminabilità della domanda preliminare risultino essere rispettati i requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 4 sarà possibile procedere alla presentazione dell'istanza di finanziamento del Fondo. In caso contrario la domanda preliminare sarà dichiarata non esaminabile e, pertanto, decaduta.

5. Ai fini della presentazione delle domande preliminari i soggetti interessati potranno avvalersi dei soggetti ammessi dalla Regione Puglia ad operare nell'ambito della Rete dei Nodi per l'animazione del Piano del Lavoro.
6. Le istanze di finanziamento sono presentate a Puglia Sviluppo S.p.A. secondo gli schemi e le modalità riportate in specifici Avvisi pubblici per disciplinare l'accesso ai finanziamenti del Fondo. Puglia Sviluppo S.p.A. procede all'istruttoria tecnica, economica e finanziaria finalizzata a verificare l'ammissibilità delle istanze di finanziamento.
7. L'esame istruttorio a cui vengono sottoposte le istanze di finanziamento è volto all'accertamento dell'ammissibilità della stessa, mediante una verifica delle seguenti aree di valutazione:

Area di valutazione	Punteggio	
a. Competenze professionali dei richiedenti in rapporto al programma di investimento e di spesa.	Minimo 0	Massimo 10
b. Cantierabilità dell'iniziativa.	Minimo 0	Massimo 10
c. Validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa in riferimento alla capacità di rimborso del finanziamento richiesto.	Minimo 0	Massimo 10

Per ciascuna area, il punteggio inferiore a 5 punti va inteso quale sostanziale inadeguatezza, formale e/o di merito, delle informazioni presenti nell'istanza riguardo all'area soggetta a valutazione. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza sono giudicate positivamente le istruttorie per le quali, al termine della valutazione, emerga un punteggio complessivo superiore o uguale a 18 punti e nessuna Area di valutazione abbia ottenuto un punteggio inferiore a 5.

8. Durante la fase istruttoria è previsto un colloquio, con ogni proponente, che avrà la finalità:
  - per le Startup, di confermare i requisiti professionali nonché la consapevolezza che ciascun proponente ha in merito al progetto presentato e agli aspetti organizzativi e gestionali; particolare importanza è data al ruolo dei soggetti svantaggiati nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa proponente;
  - per le microimprese operative, di valutare la fattibilità del progetto rispetto alle competenze maturate dall'impresa e alle prospettive di mercato.
9. Qualora nello svolgimento dell'esame istruttorio si ravvisi la necessità di chiarimenti/integrazioni, Puglia Sviluppo assegna un termine, non superiore a 30 giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, l'istanza è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata decaduta con provvedimento di Puglia Sviluppo S.p.A..
10. Durante la fase istruttoria Puglia Sviluppo, ove necessario, potrà avvalersi di banche dati e di ogni altro mezzo idoneo ad acquisire informazioni utili a valutare la capacità dei proponenti di rimborsare il mutuo concesso dal fondo.
11. Nei casi in cui la verifica si chiuda con un esito di inammissibilità, Puglia Sviluppo S.p.A. adotta il provvedimento di rigetto dell'istanza di finanziamento.
12. Puglia Sviluppo S.p.A. provvede periodicamente, rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle domande, all'adozione del provvedimento di ammissione a

finanziamento delle iniziative istruite positivamente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

13. I beneficiari ammessi al finanziamento del Fondo sottoscrivono con Puglia Sviluppo S.p.A. un contratto di finanziamento.

14. Durante l'esame di merito previsto al precedente comma 6 l'importo del finanziamento richiesto, in conformità con quanto previsto ai precedenti artt. 8 e 9, potrà essere rideterminato ad insindacabile giudizio di Puglia Sviluppo S.p.A..

### **Articolo 11 - Assistenza tecnica ai beneficiari**

1. In favore di tutte le imprese ammissibili saranno erogati servizi di assistenza tecnica finalizzati ad illustrare le modalità di realizzazione e rendicontazione delle spese finanziate e di rimborso del mutuo.

### **Articolo 12 - Modifiche e variazioni**

1. Eventuali variazioni della compagine societaria delle Startup, fino al completo rimborso del finanziamento del Fondo, dovranno essere preventivamente autorizzate da Puglia Sviluppo S.p.A. a seguito dell'espletamento di verifiche finalizzate all'accertamento del mantenimento dei requisiti di ammissibilità alla data della variazione della compagine medesima.

2. Eventuali variazioni, in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi sono possibili solo se espressamente autorizzate da Puglia Sviluppo S.p.A. in conformità con quanto previsto negli Avvisi pubblici per disciplinare l'accesso ai finanziamenti del Fondo.

3. La sede ove sono realizzati gli investimenti ammessi alle agevolazioni non può essere trasferita al di fuori dal territorio della regione Puglia fino al completo rimborso del finanziamento.

4. Non sono ammissibili variazioni di attività che modifichino il codice Istat ATECO attribuito al soggetto proponente con un nuovo codice di attività non ammissibile.

5. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a finanziamento, la stessa decade dal relativo beneficio.

### **Articolo 13 - Rendicontazione e riconoscimento delle spese**

1. Le microimprese finanziate sono obbligate a garantire la corretta esecuzione della spesa per la quale è richiesto il finanziamento del Fondo. I controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa sono effettuati a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa. Nel corso dei controlli sono accertati anche il completamento, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa.

2. Per il riconoscimento della corretta esecuzione della spesa, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi previsti, ove risulti, tra l'altro, che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e

pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;

- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
  - non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
  - non sono stati ottenuti o richiesti altri aiuti pubblici per il medesimo investimento;
  - sono rispettate le condizioni per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis).
3. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

#### **Articolo 14 - Incasso del finanziamento**

1. Puglia Sviluppo S.p.A. provvede all'incasso delle rate di rimborso del finanziamento erogato ripristinando la disponibilità del Fondo per nuove operazioni di finanziamento.
2. Il mancato rispetto delle scadenze di rimborso del piano di ammortamento del finanziamento comporta l'attivazione di procedure di recupero stragiudiziale o giudiziale.
3. Nel caso di mancato pagamento di sei rate consecutive o di dodici rate totali, di grave inadempimento della impresa finanziata ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., nel caso di fallimento della stessa, nonché in tutti i casi previsti dal successivo art. 15, Puglia Sviluppo S.p.A. attiverà la procedura di revoca del finanziamento concesso.

#### **Articolo 15 - Revoche**

1. I bandi per la presentazione delle domande di finanziamento devono prevedere, oltre a quelli indicati nel precedente art. 14, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove erogato, del finanziamento:
  - nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
  - risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
  - gli attivi materiali o immateriali oggetto di finanziamento vengano distolti dall'uso previsto prima della completa restituzione del finanziamento del Fondo;
  - qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;

- qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
- 2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di finanziamento possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei finanziamenti concessi.
- 3. Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, gli aiuti erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
- 4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

### **Articolo 16 - Modalità di controllo e monitoraggio**

1. L'impresa beneficiaria del contributo avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile, fino alla completa restituzione del finanziamento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni e servizi.
2. Puglia Sviluppo S.p.A. si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase, anche successiva alla realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, ai fini del monitoraggio della misura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
3. I controlli potranno essere effettuati dai funzionari di Puglia Sviluppo S.p.A., dalla Regione Puglia e/o, dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea.
4. L'impresa dovrà inoltre custodire per 5 (cinque) anni dall'erogazione del finanziamento tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto finanziato.

### **Articolo 17 - Cumulo**

1. In conformità con quanto previsto all'Articolo 2, comma 5 del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, gli aiuti «de minimis» di cui alle presenti Direttive non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.